

R.G. n. 1980/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO di MILANO

PRIMA SEZIONE CIVILE

composto dai Signori:

dott. Giuseppe Ondei	Presidente
dott.ssa Rossella Milone	Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini	Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. **1980/2024**, promossa

da

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*),

elettivamente domiciliata in MILANO, GALLERIA PASSARELLA, 1, presso lo studio dell'avvocato LUCA ODORIZZI, che, unitamente agli avvocati LAURA OPILIO e MARIA LETIZIA PATANIA del foro di Roma, la rappresenta e difende giusta delega in calce all'atto di impugnazione di lodo arbitrale,

IMPUGNANTE

nei confronti di

CP_1 (P.I. P.IVA_2),

elettivamente domiciliata in GENOVA, VIA MALTA, 2/10, presso lo studio degli avvocati PIERPAOLO CURRI e LUCA ANDREA CENTORE, che la rappresentano e difendono giusto mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta,

IMPUGNATA

OGGETTO: impugnazione avverso il lodo arbitrale sottoscritto dall'arbitro unico in data 20.03.2024 - Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.).

CONCLUSIONI

Per Parte_1 : *“Voglia l'Ecc. ma Corte adita, in totale riforma del lodo arbitrale deliberato a definizione del procedimento arbitrale CAM – Camera Arbitrale di Milano n. 5123, depositato in data 28 marzo 2024 e comunicato alle parti dalla Segreteria della Camera Arbitrale in data 3 aprile 2024, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decidere:*

In via pregiudiziale e preliminare, - sospendere l'efficacia esecutiva del lodo impugnato ai sensi dell'art. 830, comma 4, c.p.c.;

In via principale,

- accertare e dichiarare la nullità ex art. 829, comma 1, n. 5 ed 11; e comma 3, c.p.c., del lodo impugnato per le ragioni di cui in narrativa,

- accertare e dichiarare, in ogni caso, la illegittimità della dichiarazione di risoluzione del contratto di distribuzione per il preteso inadempimento della Parte_1 alle obbligazioni di cui agli artt. 2 e 3 del medesimo e, per l'effetto, riformare il lodo impugnato di conseguenza, con esclusione altresì del risarcimento del danno a carico della Parte_1, per le ragioni di cui in narrativa;

In ogni caso,

- con vittoria di spese, competenze ed onorari sia del presente giudizio che del giudizio arbitrale”.

Per CP_1 *“Voglia l’Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,*

Nel merito:

- respingere integralmente le domande di nullità del lodo arbitrale sottoscritto dall’Arbitro Unico in data 20/03/2024 all’esito del procedimento arbitrale n. 5123, proposte dalla controparte in quanto manifestamente inammissibili e/o infondate in fatto ed in diritto e/o comunque non provate per tutte le ragioni espresse nel presente atto;

- confermare integralmente il lodo arbitrale sottoscritto dall’Arbitro Unico in data 20/03/2024 all’esito del procedimento arbitrale n. 5123;

- condannare la Parte_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Con vittoria di diritti, compensi e spese anche generali”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I) Il giudizio arbitrale.

Con domanda di arbitrato del 9.05.2023, CP_1 adiva la Camera Arbitrale di Milano perché nominasse un Arbitro Unico, che dichiarasse la risoluzione di diritto del contratto di distribuzione concluso con [...] Controparte_2 per inadempimento della controparte al patto di esclusiva e che, conseguentemente, quest’ultima fosse condannata al risarcimento dei danni causati e quantificati in un importo compreso tra € 112.820,70 ed € 494.196,30.

A fondamento della propria domanda arbitrale, CP_1 affermava:

- 1) di avere concluso con *Parte_1* un contratto di distribuzione in data 10/20 aprile 2020 per l'acquisto da parte di quest'ultima dei suoi prodotti, per procedere, poi, a rivenderli, previo svolgimento delle necessarie attività promozionali, limitatamente al territorio della Lituania, Lettonia ed Estonia;
- 2) che, a norma dell'art. 2.1 del contratto, *Parte_1* si era impegnata a non creare direttamente o indirettamente una struttura diretta alla vendita o a promuovere la commercializzazione dei prodotti al di fuori del Territorio a lei assegnato e, a norma dell'art. 3.1., a non vendere ai clienti residenti al di fuori del Territorio assegnato, che si presumesse che avessero l'intenzione di rivendere i prodotti al di fuori di esso;
- 3) di avere venduto, in data 20.11.2021, a *Parte_1* n. 116.310 pezzi di "*Le dieci Erbe*", n. 19.022 pezzi di "*Le Dieci Erbe + Forte*" e n. 21.057 pezzi di "*No Do!*";
- 4) che, in data 8.12.2021, *Parte_1* aveva, poi, rivenduto gli interi lotti a *CP_3* ;
- 5) di avere consegnato, in data 20.12.2021, i prodotti acquistati a *Parte_1* , che avrebbe, poi, provveduto a consegnarli alla sua acquirente;
- 6) che, in data 23.12.2021, Programmi Sanitari Integrati Srl, una società operatrice del settore alimentare registrata presso la *Parte_2* e specializzata nell'importazione parallela di farmaci e parafarmaci all'interno dell'Unione Europea, aveva notificato al Ministero della Salute la immissione in commercio di tutti i prodotti in questione, coincidendo sia il numero dei lotti, che il numero dei pezzi;
- 7) che, pertanto, era evidente che Programmi Sanitari Integrati Srl era già pronta per procedere alla rivendita, in quanto in solo tre giorni dalla consegna dei prodotti era riuscita ad avere pronto il

mockup realizzato in lingua italiana, tenuto, peraltro, conto che *Parte_1* aveva accettato che i prodotti consegnati presentassero un *packaging* e bugiardini in lingua italiana;

- 8) che, in data 1.03.2022, conclusa la procedura di notifica, Programmi Sanitari Integrati l'aveva informata di commercializzare in Italia gli stessi prodotti venduti a *Parte_1* ;
- 9) di avere, quindi, riscontrato una violazione del patto di esclusiva da parte di *Parte_1* [...] e di avere, dunque, inviato a quest'ultima una lettera in data 8.03.2022, con cui aveva dichiarato la volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 6 del contratto, chiedendo, sia contestualmente che con successiva missiva, il risarcimento dei danni patiti;
- 10) di avere dovuto instaurare il procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 11 del contratto di distribuzione a fronte del rifiuto di controparte di procedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento del danno.

Parte_1 si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande svolte.

Il Tribunale arbitrale, nelle more nominato, istruita la causa attraverso il deposito di memorie e la escussione di prove testimoniali, con lodo pronunciato in data 20.03.2024, depositato, a seguito di proroga, in data 28.03.2024, ha dichiarato risolto il contratto pendente tra le parti per inadempimento di *Parte_1* al patto di esclusiva e ha condannato quest'ultima al risarcimento dei danni liquidati in € 112.870,70, oltre al pagamento delle spese processuali.

II) Il giudizio di impugnazione.

Parte_1 ha impugnato tale decisione davanti alla Corte di appello di Milano, alla luce dei seguenti motivi:

- 1) nullità del lodo *ex art. 829, n. 5, c.p.c.* per assoluta carenza di motivazione del lodo sull'assolvimento dell'onere della prova – contraddittorietà del lodo – violazione e/o erronea applicazione dell'*art. 2727 c.c.* – violazione e/o erronea applicazione dell'*art. 2697 c.c.*;
- 2) nullità *ex art. 829, n. 5, c.p.c. e n. 11*, per motivazione solo apparente e/o contraddittoria, che non consente l'individuazione della *ratio* della decisione adottata nel lodo sull'assolvimento dell'onere della prova;
- 3) nullità *ex art. 829, comma 1, n. 5 e n. 11 c.p.c.* per motivazione carente e/o contraddittoria – violazione dei criteri di interpretazione del contratto di cui agli *artt. 1362 e ss. c.c.* – contraddittorietà del lodo;
- 4) nullità *ex art. 829, comma 1, n. 5 e n. 11 c.p.c.* per motivazione carente e/o contraddittoria – violazione degli *artt. 1223 e ss. c.c.* per mancata prova del danno – illegittimità e contraddittorietà del danno.

Parte_1 ha, inoltre, insistito, per la fase rescissoria, nell'accoglimento delle eccezioni già svolte in sede arbitrale.

CP_1 si è costituita nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto dei motivi formulati.

Il Consigliere Istruttore, previa rinuncia alla istanza di sospensione della esecutorietà del lodo, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione della causa davanti al Collegio *ex art. 350 bis c.p.c.* l'udienza del 11.02.2026, poi anticipata, a seguito del cambio del giudice istruttore, a quella del 17.12.2025, previa concessione di un termine per il deposito di una memoria conclusionale. A tale udienza la causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltesi all'esito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Primo e secondo motivo di impugnazione.

Con il primo e il secondo motivo di impugnazione, Parte_1 lamenta la violazione da parte del Tribunale arbitrale dell'art. 829, comma 1, n. 5 c.p.c., per assoluta mancanza di motivazione, essendosi l'arbitro limitato a effettuare ai capi 3.2, 3.3. e 3.4 del lodo delle mere dichiarazioni assertive, non sorrette da alcun ragionamento logico e giuridico, in violazione dell'onere di motivazione gravante sull'arbitro, anche in ordine alla necessaria esposizione sommaria dei motivi di cui all'art. 823 c.p.c., e ai sensi degli artt. 111 Cost e 132 c.p.c. In particolare, secondo l'impugnante, il tribunale arbitrale avrebbe fatto erronea applicazione dei principi di cui all'art. 2727 c.c., in tema di presunzioni, e di cui all'art. 2697 c.c., in tema di onere della prova, in quanto Cont si era limitata ad allegare l'inadempimento senza in alcun modo provarlo. A parere di Parte_1, pertanto, la decisione si baserebbe su una motivazione meramente apparente, in quanto il lodo, partendo dalla premessa che l'onere della prova dell'inadempimento spettava a Cont ha erroneamente concluso ritenendo provata l'intenzione di Controparte_2 di procedere a una commercializzazione indiretta dei prodotti al di fuori del Territorio assegnato, non tenendo conto che sul punto non era stata fornita alcuna prova.

Tali motivi sono infondati.

La Corte ritiene che, nel caso di specie, non sia configurabile alcuna ipotesi di nullità del lodo per mancanza di motivazione, la quale ricorre esclusivamente in una ipotesi, diversa da quella di specie, in cui la motivazione manchi del tutto o sia a tal punto carente da non consentire di comprendere l'*iter* del ragionamento eseguito dagli arbitri e di individuare la *ratio decidendi* della decisione adottata (cfr. Cass. 13604/2024; Cass. S.U. 24785/2008; Cass. 2211/2003).

Nel caso di specie, infatti, il Tribunale arbitrale ha correttamente motivato le ragioni per cui ha deciso di rigettare le domande, alla luce della seguente chiara motivazione che si ritiene opportuno riportare:

“3.1. Qui il ricorrente invoca una violazione delle disposizioni di cui agli artt. 2.1. e 3.1 del Contratto e afferma che tale violazione costituisce una specifica causa di risoluzione del Contratto con effetto immediato ai sensi dell’art. 6.1 a) del Contratto (mancato rispetto dei limiti territoriali specificati all’art. 2) da parte del Resistente.

3.2 Bisogna pertanto innanzitutto stabilire se una tale violazione del Contratto sia effettivamente avvenuta. Qui i quesiti sull’onere della prova possono essere ignorati in quanto non si è verificata alcuna situazione non liquet, ma la prova dell’adempimento contrattuale è stata debitamente fornita. Solo per completezza si noti che, nonostante la giurisprudenza della Suprema Corte italiana citata dal Ricorrente (che riguarda casi diversi da quello in esame), l’onere della prova circa l’esistenza di un inadempimento contrattuale spetta al Ricorrente (come correttamente dichiarato dal Resistente; cfr. anche art. 2697 c.c.).

3.3. Come già illustrato più sopra nel capitolo Valutazione delle Testimonianze, il fatto che Programmi Sanitari Integrati abbia iniziato l’importazione parallela in Italia solo tre giorni dopo la consegna al Resistente della merce del Ricorrente, rende evidente che il Resistente ha svolto un ruolo decisivo nell’importazione parallela. In aggiunta, il Resistente avrebbe anche accettato le etichette in italiano del Ricorrente, che è un’ulteriore indicazione della sua intenzione di effettuare l’importazione parallela. Inoltre, l’affermazione del Ricorrente è avallata dal fatto che il Resistente aveva ordinato un quantitativo di merce insolitamente grande, che ha poi rivenduto tale e quale.

3.4. Quindi se è dimostrato che il Resistente ha partecipato all’importazione parallela, resta la domanda se la specifica partecipazione, da ultimo risultata nella rivendita della merce al di fuori del territorio contrattuale da parte di un terzo, sia sufficiente per configurare un inadempimento

contrattuale da parte del Resistente. Questo chiede un esame più approfondito dell'esatto testo dell'art. 2.1 del Contratto. Questo recita che è assolutamente vietato per il Distributore costruire, direttamente o indirettamente, delle organizzazioni di vendita o promuovere la vendita dei prodotti al di fuori del territorio assegnato. Questa clausola va letta congiuntamente all'art. 3.1. che recita "Il distributore si obbliga a non vendere a clienti residenti al di fuori del territorio assegnato o a clienti che si presume abbiano intenzione di rivendere i prodotti al di fuori del territorio"."

Si rileva, peraltro, che risulta *per tabulas* che l'arbitro ha anche ampiamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto di disattendere alcune testimonianze, avendo affermato che, a fronte dell'allegato inadempimento, parte impugnante non aveva assolto al proprio onere probatorio, dimostrando che non sussisteva alcun inadempimento, ovvero che esso non fosse a lei imputabile.

Dal testo del lodo emerge, infatti che:

"Valutazione delle testimonianze. Le risultanze di cui sopra si basano sulle testimonianze indicate tra parentesi.

Per quanto riguarda le testimonianze del Resistente, il Tribunale Arbitrale ha presentato dichiarazioni testimoniali scritte (Tes_1 Tes_2 Tes_3, Tes_4), ma non ha poi chiamato tali testimoni a presentarsi per l'escussione in sede di udienza orale. Tale circostanza priva le dichiarazioni scritte della loro credibilità. In secondo luogo, il contenuto di tali dichiarazioni, in sostanza, non fa che ripetere che i prodotti, acquistati da Parte_1 , erano stati rivenduti unicamente a società lituane, ossia Cont , Cont , CP_5 (Tes_1 , o in Lituania, Lettonia ed Estonia (Tes_2 o in Lituania (Tes_3, Tes_4).

Lo stesso dicasi per la testimonianza della signora Testimone_5 , direttore contabile di Cont . Lei ha ripetuto più volte (con le stesse o altre parole) che Cont ha venduto la merce in Lituania. Ha detto di non avere altre informazioni sui compratori, oltre ad essere un segreto commerciale. Non è stata in

grado e non ha voluto dare alcuna spiegazione in merito alla reimportazione. La sua spiegazione è stata che lei “non si occupava delle vendite” e che lavorava “in contabilità”. Il Tribunale Arbitrale considera queste risposte come mere asserzioni protettive.

In sintesi, le dichiarazioni testimoniali della signora Testimone_5 non sono credibili.

Le dichiarazioni dei testimoni sigg. Tes_6 Tes_7 e Tes_8 vanno giudicate diversamente.

Innanzitutto, corrispondono perfettamente al contenuto dei documenti depositati dal Ricorrente.

Passando ai dettagli, Tes_7 segnala che Programmi Sanitari Integrati Srl ha presentato la domanda di reimportazione della merce al governo italiano solo tre giorni dopo l'arrivo della merce nel magazzino di Pt_1. Ha aggiunto che preparare le confezioni e le etichette in un'altra lingua richiede alcune settimane o anche un mese, in ogni caso non tre giorni. Questo è comprensibile in quanto si sta parlando di oltre 100.000 unità.

Il Resistente non ha nulla da obiettare in merito, né una smentita né una corrispondente prova del contrario. I documenti depositati dal Resistente, che cercano di dimostrare che altri prodotti e non quelli ricevuti dal Ricorrente erano stati reimportati da Programmi Sanitari, sono implausibili alla luce del fatto che l'importazione parallela dei prodotti era iniziata solo tre giorni dopo che il Resistente aveva ricevuto la merce del Ricorrente.

Pertanto, le dichiarazioni dei testimoni citati dal Ricorrente erano credibili. I fatti, così come da loro presentati, sono realistici e logici. Inoltre, in generale, hanno dato un'impressione di autenticità al Tribunale Arbitrale.

In una valutazione complessiva dei fatti accertati, si deve presumere, insieme ai testimoni del Ricorrente, che il resistente avesse partecipato alla contestata importazione parallela dei prodotti ESI, sebbene l'esatto percorso della merce – a causa della mancata disponibilità del Resistente a fornire informazioni – sia sconosciuto. Alla luce del breve periodo di tempo intercorso tra l'arrivo della merce e la cessione della stessa da parte di Programmi sanitari, è chiaro che il Resistente ha svolto un ruolo

significativo nell'importazione parallela.

I testimoni del Ricorrente hanno anche dimostrato chiaramente che la quantità della merce ordinata da Pt_1 supera di gran lunga la consueta domanda di "Le Dieci Erbe" ecc da parte dei Paesi Baltici o, ancora di più, della sola Lituania (testimone Tes_7 trascrizione p. 30). Anche questa è un'indicazione non trascurabile della partecipazione del Resistente alla reimportazione.

Se il Resistente obietta che la merce offerta da Programmi Sanitari Integrati al mercato italiano non è quella che il Resistente aveva acquistato dal Ricorrente, si deve controbattere che il Ricorrente ha presentato documenti inconfutabili, secondo i quali la identità della merce è ovvia (C-2, C-3). Il fatto che i quantitativi delle confezioni in entrambi i calcoli siano identici non può essere una coincidenza. Questo come minimo prova che la merce distribuita da Programmi Sanitari Integrati tramite EVD origina dal Ricorrente. In aggiunta, le dichiarazioni dei testimoni del Ricorrente dimostrano che il Resistente è l'unico compratore dei prodotti del Ricorrente in Lituania.

Anche il fatto che il legale rappresentante di Pt_1 avesse accettato di fare etichettare i prodotti in italiano (testimone Tes_7 trascrizione p. 35), suggerisce che il Resistente avesse sin dall'inizio l'intenzione di reimportare i prodotti o parte di essi in Italia".

Si evidenzia, infine, che le contestazioni in ordine all'erroneità della decisione per violazione dell'art. 2697 c.c. esulano dai confini assegnati dal legislatore post 2006, entro cui è possibile contestare in sede di impugnazione la validità del lodo, in difetto di una espressa previsione contrattuale per il giudice di potere sindacare per inosservanza di regole di diritto.

2. Terzo motivo di impugnazione.

Con il terzo motivo di impugnazione, Parte_1 lamenta che il Tribunale arbitrale ha violato o ha errato nell'interpretare e applicare le clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1362 c.c. Secondo l'impugnante, infatti, sarebbe errata la interpretazione delle clausole contrattuali in ordine alla

sussistenza di un divieto assoluto di ogni tipo di commercializzazione parallela al di fuori del Territorio dopo la vendita dei beni da parte di ^{Cont} in quanto, in tal modo, ^{Parte_1} si sarebbe impegnata per conto di un terzo, senza assumere, però, alcun obbligo in tal senso, finendo così per configurare una ipotesi di responsabilità oggettiva.

Tale motivo è infondato.

La Corte ritiene, innanzitutto, infondata l'eccezione di nullità del lodo per motivazione contraddittoria o carente in relazione alla interpretazione delle clausole contrattuali. Sul punto si rileva, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione in tema di arbitrato, che la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c., al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'*iter* logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (cfr. Cass. ord. 291/2021).

Nel caso di specie, in realtà, nessuna delle due censure è fondata, tenuto conto che il giudice arbitrale ha correttamente motivato la sua decisione anche in ordine alla interpretazione data al contratto, partendo proprio dalle clausole contrattuali applicabili, le quali prevedono, all'art. 3, che: *“1.1. Il Distributore si obbliga ad acquistare i prodotti dal Fornitore e successivamente a rivenderli sulla base del proprio listino prezzi, che costituisce parte integrante del presente contratto, nel proprio nome e per proprio conto, promuovendo la vendita dei prodotti nel territorio assegnato avvalendosi di un'adeguata organizzazione di vendita. 2.1. Il Fornitore concede e il Distributore accetta i diritti di esclusiva per commercializzare e vendere i prodotti nell'area assegnata in Lituania, Lettonia ed*

Estonia. È assolutamente vietato per il Distributore costruire, direttamente o indirettamente, delle organizzazioni di vendita o promuovere la vendita dei prodotti al di fuori del territorio assegnato [...].

3.1. Il Distributore si obbliga a non vendere a clienti residenti al di fuori del territorio assegnato o a clienti che si presume abbiano intenzione di rivendere i prodotti al di fuori del territorio [...]" e all'art. 6 che: "In aggiunta alle consuete cause di risoluzione del contratto previste dalle disposizioni vigenti, si conviene che quanto segue costituirà una specifica causa per l'immediata risoluzione del contratto per i diritti di vendita in esclusiva: a) la mancata osservanza dei limiti territoriali di cui all'art. 2 [...]".

Si evidenzia, peraltro, che parte impugnante non ha evidenziato alcuna contraddittorietà in relazione alle diverse parti della motivazione, o fra le diverse parti del dispositivo o, infine, tra la motivazione e il dispositivo, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra richiamati.

Si ritengono, infine, inammissibili le censure in ordine a una non corretta interpretazione delle disposizioni contrattuali applicabili, in difetto di una espressa previsione contrattuale in sede di impugnazione. Si osserva, infatti, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha a oggetto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagli arbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, sicché l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qual è quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del contendere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, salvo che la motivazione sul punto sia completamente mancata o assolutamente carente (cfr. Cass. ord. 19602/2020).

3. Quarto motivo di impugnazione.

Con il quarto motivo di impugnazione, Parte_1 lamenta la nullità del lodo per motivazione carente o contraddittoria in ordine alla prova del danno liquidato in € 112.870,70.

Secondo l'impugnante tale decisione non sarebbe condivisibile, in quanto l'arbitro avrebbe condannato al pagamento del danno, pur in assenza di prova.

Tale motivo è infondato.

La Corte ritiene, alla luce di quanto sopra affermato, che sul punto la motivazione addotta dall'arbitro unico non sia né omessa, né, tanto meno, contraddittoria, come si evince chiaramente dal testo del lodo arbitrale:

“5.1 Ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno per inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dalla parte danneggiata come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

5.2. Come già sopra indicato, il Ricorrente ha dimostrato di avere riportato danni per € 112.870,70 (€ 5,44 – € 4,47) X 116.310). Questo importo è stato descritto dal Ricorrente come danno minimo.

5.3 In assenza di prove di ulteriori danni concreti, il Tribunale Arbitrale rinvia al disposto dell’art. 1226 c.c., in base al quale il Giudice può liquidare l’ammontare del danno con valutazione equitativa, se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare. Questa valutazione equitativa porta a un’aggiudicazione di € 112.870,70, che il Tribunale Arbitrale considera appropriata sulla base delle prove fornite e delle circostanze complessive dell’esecuzione del contratto. È vero che il prezzo di € 4,47 può essere comprensivo del margine di guadagno del grossista e che il prezzo de “Le Dieci Erbe” vendute da Programmi Sanitari Integrati Srl al grossista potrebbe essere inferiore, e che di conseguenza il Ricorrente potrebbe avere riportato un danno anche maggiore. Ma d’altro canto, questo calcolo non tiene conto del fatto che il Ricorrente, vendendo direttamente a clienti italiani, deve sostenere tutti i costi, inclusi quelli di marketing. Avendo soppesato tutte queste circostanze, il Tribunale Arbitrale, in applicazione dell’art. 1226 c.c., giunge quindi a un danno ragionevole di € 112.870,70”.

Si evidenzia, infine, che ogni altra valutazione in ordine all'effettivo assolvimento dell'onere della prova da parte impugnata riguarda il merito della controversia, la cui valutazione è inammissibile per il Collegio in questa sede.

Al rigetto dei motivi di nullità formulati da parte impugnante consegue che il giudizio di questa Corte debba essere limitato alla sola fase rescindente della impugnazione.

4. Domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Deve essere rigettata anche la domanda di risarcimento del danno, ex art. 96 c.p.c., svolta da parte impugnata, non avendo quest'ultima provato, come era suo onere, che Parte_1 ha proposto impugnazione con dolo o colpa grave e l'eventuale pregiudizio subito.

5. Spese di lite.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste ex art. 91 c.p.c. a carico di Parte_1, quale parte soccombente, avuto riguardo alla natura della causa, alle questioni affrontate e al suo valore, applicando i parametri medi previsti dal DM 147/2022 in relazione allo scaglione di riferimento (fra € 52.001,00 e € 260.000,00) per la fase di studio e quella introduttiva e quelli minimi per la fase decisionale, stante il deposito di una sola memoria, ex DM 147/2022, dovendosi escludere la fase istruttoria e di trattazione, non svolta nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta la impugnazione;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;

- condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *CP_1* delle spese di lite, liquidate in complessivi € 7.440,00 per compensi (di cui € 2.977,00 per la fase di studio, € 1.911,00 per la fase introduttiva ed € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre spese generali determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

Il Consigliere Estensore

Elisa Fazzini

Il Presidente

Giuseppe Ondeì